COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 447

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di un assegno straordinario *una tantum* ai pensionati della Previdenza sociale e conferma della misura dell'assegno supplementare di contingenza spettante ai pensionati medesimi (1732) 447

PRESIDENTE 447, 448, 449

BAVARO 448

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 448, 449

ANGELUCCI 448

REPOSSI 448, 449

FASSINA 449

FORESI 449

Votazione segreta:

PRESIDENTE 449

La seduta comincia alle 9,15.

FASSINA, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati La Pira, Castellarin, Martini Fanoli Gina e Pastore.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un assegno straordinario «una tantum» ai pensionati della Previdenza sociale e conferma della misura dell'assegno supplementare di contingenza spettante ai pensionati medesimi. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (1732).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno straordinario *una tantum* ai pensionati della Previdenza sociale e conferma della misura dell'assegno supplementare di contingenza spettante ai pensionati medesimi ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

Poiché l'onorevole Repossi, relatore, non è presente, riferirò io stesso.

Come i colleghi sanno, alle attuali pensioni della Previdenza sociale è stato aggiunto un assegno di contingenza, a suo tempo approvato dalla nostra Commissione. Il presente disegno di legge mira a prorogare tale assegno, in attesa della definizione dell'intero problema inerente alle pensioni della Previdenza sociale.

In occasione di un recente incontro con il Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro, i rappresentanti delle Commissioni del lavoro del Senato e della Camera hanno fatto presente l'opportunità di corrispondere, secondo quanto già auspicato dalle Commissioni, un assegno *una tantum* che, previsto inizial-

mente in lire 2000, si è visto, con soddisfazione, elevare dal Senato a lire 3000.

Debbo poi ricordare che alcuni componenti delle Commissioni sostenevano l'opportunità di corrispondere, invece dell'assegno *una tantum*, una vera e propria doppia mensilità di assegni. Alla fine il problema è stato rinviato a quando si discuterà sulla sistemazione generale.

Sugli aspetti finanziari del disegno di legge riferirà brevemente il collega Bavaro della Commissione finanze e tesoro.

BAVARO. La Commissione finanze e tesoro, constatata la perfetta copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Mentre dal lato finanziario ha rilevato come, con una semplice operazione contabile, si provveda a mettere a disposizione la somma occorrente, dal lato umano è più che favorevole all'adozione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELUCCI. Desidero sapere se il fondo di solidarietà sociale, di cui all'articolo 2, sarà permanente.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ricordo che il fondo di solidarietà sociale è stato istituito con la legge 29 luglio 1947, n. 689. Esso è alimentato per metà dai datori di lavoro, per un quarto dai lavoratori e per un quarto dallo Stato, che provvede alla erogazione sia dell'assegno di contingenza, sia dell'assegno supplementare introdotto dalla legge 23 dicembre 1949, n. 950.

Poiché l'assegno supplementare, concesso soltanto per un anno, dovrebbe con il 31 dicembre essere sospeso, il Governo ha ritenuto opportuno presentare questo disegno di legge che lo rende, invece, permanente.

Il concorso dei datori di lavoro e dei lavoratori è regolato dall'articolo 2 che provvede all'aumento delle aliquote reso necessario dall'incremento del numero dei pensionati pari, nel 1947, a 1.360.000 e previsto per l'esercizio 1951 in numero di circa 1.938.000.

È evidente la necessità di disporre di maggiori mezzi. Di conseguenza essendo il carico del fondo, per il 1951, di 62 miliardi, si è reso necessario aumentare le aliquote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, portandole rispettivamente dal 3 al 4 per cento, e dall'1,50 al 2 per cento; senza tuttavia gravare sull'intera retribuzione, ma solo sul massimale di 750 lire.

Per lo Stato resta fermo l'obbligo di provvedere, per la sua parte, in sede di conguaglio.

Debbo, di contro, rilevare che l'indennità *una tantum*, è posta esclusivamente a carico del fondo, il quale dispone di un avanzo di gestione pari a 5 miliardi e 700 milioni.

In proposito il presente disegno di legge, mentre non prevede alcun carico né per i datori di lavoro né per i lavoratori, stabilisce un concorso dello Stato fissato nella somma di lire 900.000.000, che sarà per ora anticipata dal fondo, e successivamente iscritta nel bilancio 1951-52.

REPOSSI. Sono spiacente di non esser giunto in tempo per riferire sul disegno di legge. Noto con piacere che almeno una delle richieste che avevamo formulate è stata sodisfatta. Mi auguro che si possa arrivare presto a sodisfare anche l'altra richiesta avanzata, cioè il miglioramento generale delle pensioni.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Ferme restando le disposizioni della legge 23 dicembre 1949, n. 950, è prorogata a tempo indeterminato la misura dell'assegno supplementare di contingenza previsto dalla legge stessa a favore dei titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

(È approvato).

ART. 2.

« Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, la misura del contributo dovuto per l'anno 1951 al Fondo di solidarietà sociale, ai sensi del successivo articolo 5 del citato decreto legislativo n. 689, è stabilita come segue:

a) a carico del datore di lavoro il 4 per cento;

b) a carico del lavoratore il 2 per cento.

Per i lavoratori agricoli e per i rispettivi datori di lavoro il contributo per l'anno 1951 è stabilito nelle seguenti misure:

a) per ogni giornata di uomo salariato fisso o bracciante:

datore di lavoro lire 20; lavoratore lire 10;

b) per ogni giornata di donna o ragazzo:

datore di lavoro lire 10; lavoratore lire 5.

Per quanto riguarda la determinazione per gli anni successivi del contributo dovuto al Fondo di solidarietà sociale, nulla è innovato a quanto stabilito dall'articolo 5, commi quarto e quinto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, e dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 ».

(È approvato).

ART. 3.

« A integrazione straordinaria del trattamento di contingenza previsto per i pensionati di cui all'articolo 1, per i quali la pensione sia stata liquidata entro il 31 dicembre 1950 ed il trattamento complessivo non superi le lire 10 mila mensili, è concesso, a carico del Fondo di solidarietà sociale, un assegno *una tantum* di lire 3.000 per ciascun pensionato, da corrispondersi unitamente alla rata di pensione relativa al mese di gennaio 1951.

L'assegno da corrispondersi ai superstiti, in caso di concorso di più di uno di essi, sarà ripartito secondo le aliquote previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di riversibilità.

Ai titolari di più pensioni liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è dovuto un solo assegno ».

(È approvato).

ART. 4.

« Alla spesa relativa alla concessione dell'assegno *una tantum* lo Stato concorre con un contributo di lire 900 milioni che, anticipato dal Fondo di solidarietà sociale, sarà rimborsato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con stanziamenti nell'esercizio finanziario 1951-52 ».

(È approvato).

ART. 5.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

(È approvato).

FASSINA. Onorevoli colleghi, dopo l'approvazione degli articoli relativi alla concessione di un assegno straordinario *una tantum* ai pensionati della Previdenza sociale, permettetemi di ricordare che non è solo in occasione delle feste natalizie che i pensionati si trovano in condizioni di necessità: vi è tutto il periodo invernale durante il quale costoro, non avendo nessuna possibilità di guadagno con piccoli e saltuari lavori, versano in condizioni veramente disastrose.

Vorrei perciò che la Commissione si unisse a me per invitare il Governo, nella utilizzazione del fondo di soccorso invernale, a tenere nella massima considerazione i pensionati, perché, se le altre categorie di bisognosi possono sempre in qualche modo trovare la possibilità di provvedere alle proprie necessità, i pensionati non sono in condizioni di provvedere alle proprie esigenze, data la loro età e le condizioni spesso precarie di salute.

Raccomando quindi che, in primo luogo, siano tenute presenti le esigenze dei pensionati, e che in tal senso siano date disposizioni agli organi periferici di assistenza.

REPOSSI. Mi associo al voto espresso dal collega Fassina.

FORESI. Mi associo anch'io, aggiungendo la raccomandazione che il fondo sia impinguato per evitare che si tolgano sovvenzioni ai disoccupati.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Prendo atto del voto espresso dal deputato Fassina, e sul quale ho notato l'accordo dell'intera Commissione; lo comunicherò alla Presidenza del Consiglio e al Ministro dell'interno, perché si provveda acché i pensionati siano tenuti presenti nella distribuzione del soccorso invernale.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Concessione di un assegno straordinario *una tantum* ai pensionati della Previdenza sociale e conferma della misura dell'assegno supplementare di contingenza spettante ai pensionati medesimi » (1732):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Biasutti, Cappugi, Cavallotti, Colleoni, Cornia, Cucchi, Fassina, Foresi, Gennai Tonietti Erisia, Latorre, Lombardi Carlo, Lo Giudice, Maglietta, Marazzina, Morelli, Preti, Rapelli, Repossi, Sacchetti, Sartor, Storchi, Titomanlio Vittoria, Valsecchi, Venegoni, Zaccagnini e Zanfagnini.

Sono in congedo:

La Pira, Castellarin, Martini Fanoli Gina e Pastore.

La seduta termina alle 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI